

LINEE GUIDA
PER LE SEGNALAZIONI AL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO
PER IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE
DELL' "ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"

1. L'Ordine "al Merito della Repubblica Italiana" (Fonti normative: L. 3 marzo 1951, n. 178 "Istituzione dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze"; D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458 "Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178 "; D.P.R. 31 ottobre 1952 "Approvazione dello statuto dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173 "Regolamento recante modifica dell'art. 14 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, in materia di caratteristiche delle decorazioni per le classi di onorificenze") è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari."
2. Le onorificenze sono stabilite nei seguenti gradi: cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, cavaliere di gran croce. La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi (art. 4 DPR 13/5/1952, n. 458).
4. Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura inviano le segnalazioni riferite a personalità del mondo dell'economia al Ministero competente per materia, ovvero al Ministero per lo Sviluppo Economico.
5. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna potrà inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico segnalazioni autonome e proposte di segnalazione, adeguatamente motivate, pervenute da parte di Organizzazioni Imprenditoriali, Enti pubblici o da singoli imprenditori o cittadini.
6. Organizzazioni Imprenditoriali, Enti pubblici, singoli imprenditori o cittadini possono trasmettere all'Ente camerale proposte di segnalazioni secondo il modello allegato, corredate dalle informazioni richieste (curriculum vitae e motivazioni segnalazione).
7. Requisito indispensabile per la segnalazione al Ministero da parte della Camera di Commercio sarà la posizione in regola con il pagamento del diritto annuale e l'insussistenza di protesti delle imprese facenti capo alla persona da segnalare.
8. La Camera trasmetterà al Ministero per lo Sviluppo Economico ogni anno eventuali segnalazioni autonome e le proposte trasmesse da parte di Organizzazioni Imprenditoriali, Enti pubblici o singoli imprenditori e cittadini, adeguatamente motivate, pervenute all'Ente camerale.